

- In questo numero:
- DIRITTO SOCIETARIO: REVOCA DELLE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI
- DIRITTO SOCIETARIO: CESSIONE DI QUOTE A PREZZO SPROPORZIONATO E A PREZZO SIMBOLICO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO: FACOLTA' DI IMPUGNARE DA PARTE DEL FALLITO
- DIRITTO SOCIETARIO: CANCELLAZIONE E RIFLESSI SULLE POSIZIONI PENDENTI
- IIDD: ACCORDO PER RINUNCIA A CREDITI PER AFFITTO D'AZIENDA

DIRITTO SOCIETARIO: REVOCA DELLE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

Nell'ambito dei rapporti interni al **Consiglio d'Amministrazione**, l'**attribuzione**, così come la **revoca**, delle **deleghe** ai vari consiglieri **non è sindacabile**. Come sancito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4240/2021, il **venir meno** del **rapporto fiduciario** fra l'organo collegiale titolare del potere di rappresentanza dell'ente ed il delegato può **giustificare la revoca** qualora la condotta di quest'ultimo si ponga in **oggettivo contrasto** con le linee d'azione condivise da **tutto l'organo amministrativo**. Ciò indipendentemente dalla **sussistenza o meno di una <giusta causa>**, sottesa alla delibera di revoca delle deleghe, stante l'applicabilità analogica dell'art. 2383, comma III, del Codice civile. Tale norma prevede il diritto al **risarcimento del danno** per l'**amministratore revocato senza <giusta causa>**.

DIRITTO SOCIETARIO: CESSIONE DI QUOTE A PREZZO SPROPORZIONATO E A PREZZO SIMBOLICO

Il Tribunale di Milano (sentenza del 29.10.2020 n. 6776) valuta gli effetti di una **cessione di quote** effettuata a **prezzo sproporzionato**, rispetto al suo effettivo valore, piuttosto che a **prezzo simbolico** (nel caso di specie, al valore nominale rispetto ad un valore effettivo di gran lunga superiore). La linea di demarcazione tra le due operazioni va ricercata tramite una **valutazione in concreto della controprestazione**. Qualora il corrispettivo risulti semplicemente sproporzionato, rispetto al valore del bene ceduto, rimane **inalterata la struttura della compravendita**, continuando a sussistere un effettivo scambio di prestazioni, con la conseguenza che il negozio ricade nella disciplina delle **liberalità atipiche** ex art. 809 del Codice civile, per le quali **non è prevista la forma solenne**. Laddove invece il **corrispettivo** non sia sproporzionato, ma addirittura qualificabile come **<meramente simbolico>**, non può essere riconosciuta l'effettiva volontà delle parti di perfezionare uno scambio tra bene e prezzo, **configurandosi** quindi una **vera e propria donazione** (ancorché esternamente qualificata come compravendita). In quest'ultimo caso è **accertabile il carattere simulato della vendita** e la conseguente **nullità per difetto di forma** della donazione dissimulata.

AVVISO DI ACCERTAMENTO: FACOLTA' DI IMPUGNARE DA PARTE DEL FALLITO

E' costante l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il contribuente **fallito non può**, in proprio **impugnare l'avviso di accertamento** (nonostante sia stato a questi notificato). Ciò può avvenire **solo se si dimostra l'inerzia**, intesa nel senso di **disinteresse, del curatore fallimentare**. Nella sentenza della Cassazione n. 26506 dell'1.10.2021 si puntualizza che, laddove il curatore del fallimento abbia impugnato, il fallito non può dolersi della circostanza che a lui non sia stato notificato l'avviso di accertamento e **non può intervenire nel processo**. Il principio così affermato di fatto presta il fianco a **molti rilievi**, in quanto il **fallito, dopo la chiusura della procedura, dovrà rispondere delle proprie obbligazioni**, anche tributarie, non adempiute.

DIRITTO SOCIETARIO: CANCELLAZIONE E RIFLESSI SULLE POSIZIONI PENDENTI

La **cancellazione della società** dal Registro delle imprese **non fa scattare la presunzione della rinuncia** della società **ai crediti**; la **successione** dei soci nella **titolarità dei crediti** non si verifica infatti **solo se la rinuncia**

è **espressa**, anche attraverso comportamenti concludenti, univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi dei relativi diritti. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27894 del 13.10.2021. Già le Sezioni Unite, peraltro, con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 hanno statuito il seguente principio di diritto: qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, **non** corrisponda il **venir meno di ogni rapporto giuridico** facente capo alla società estinta, si determina un **fenomeno** di tipo **successorio** in virtù del quale: - **le obbligazioni si trasferiscono ai soci**, i quali ne rispondono, **nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente**, a seconda che, quando esisteva la società, essi **fossero o meno illimitatamente responsabili** per i debiti sociali: - si trasferiscono del pari ai soci, in regime di **contitolarità** o di **comunione indivisa**, i **diritti ed i beni** non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Non si considerano invece quelle poste la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto un'**attività ulteriore** (giudiziale o extragiudiziale), il cui **mancato espletamento** da parte del liquidatore consente di **ritenere che la società vi abbia rinunciato**. Deve quindi ritenersi errato presumere sempre, a fronte della cancellazione della società, una rinuncia al diritto azionato.

IIDD: ACCORDO PER RINUNCIA A CREDITI PER AFFITTO D'AZIENDA

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato, tramite risposta ad interpello, il tema, che si presente con una certa frequenza di questi tempi, dell'**accordo tra locatore e conduttore** per la **rinuncia ad uno o più canoni di locazione**, a causa della crisi innescata dalla pandemia. Secondo l'Agenzia, una fattispecie del genere costituisce una **<rinegoziazione> contrattuale**, finalizzata a perequare lo squilibrio venutosi a creare nei conti della parte conduttrice, e **non una modifica unilaterale** da parte **della parte locatrice**. Dal che discende che, nella situazione descritta, **da parte del locatore**, ci si trova in presenza di una **riduzione di ricavi**, piuttosto che una **perdita su crediti**. La risposta ad interpello citata è la n. 716 del 15.10.2021.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	25/11/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	25/11/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	25/11/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,57)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,122	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	129	108	159
6 mesi	(0,54)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,4	129,2	126,5				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.